

1Nota introduttiva di **Ciro Maiocchi** al convegno nazionale sul tema :
" **PROCESSI D'AMIANTO : odissea infinita**"
CGIL Reggio Emilia 1Dicembre 2017

LE RAGIONI DI QUESTO CONVEGNO

E' da più di un anno che riflettiamo sulla necessità di fare il punto sui processi e le norme viste le crescenti difficoltà ad ottenere giustizia nelle aule dei tribunali.

La sciagurata conclusione del 1° processo Eternit per disastro colposo terminato con la Prescrizione nel Novembre 2014 e ciò che è avvenuto sul 2° processo Eternit intentato per Omicidio Volontario poi derubricato in omicidio colposo alla fine del 2016 poi diviso su 4 tribunali non ci ha aiutati. Ma oltre a ciò si sono succedute diverse sentenze nettamente in contrasto rispetto a quello che sembrava essersi affermato nei processi precedenti.

In Italia si sono celebrati o sono in corso circa 60 processi di amianto con circa 1600 parti civili coinvolte e più di 500 imprenditori o dirigenti imputati di reati gravissimi il dato più rilevante che registriamo da parte delle vittime è che nella maggior parte dei casi le sentenze sono assolutorie Non c'è colpevole!!

Richiamo semplicemente solo le ultime quella della Breda «Non è possibile accertare inoltre, e sempre nel caso singolo se l'insorgenza di un carcinoma polmonare sia stata condizionata dall'esposizione all'asbesto ovvero se l'insorgenza di un mesotelioma pleurico sia stata condizionata dal fumo di sigaretta». Non esiste, ricorda, una «legge scientifica» che possa descrivere l'ipotesi, formulata dall'accusa, di un «nesso di causalità tra una determinata condotta ascrivibile a un imputato e la malattia insorta in un preciso lavoratore, successivamente deceduto,

Oppure quella delle OGR di Bologna Si tratta di una sentenza per noi incomprensibile, basata sul comma.2 dell'Art.530 del CPP (nella sostanza "non ci sono elementi sufficienti per la condanna"),

Addirittura abbiamo un caso proprio a Reggio Emilia il caso **CEMENTAL** dove è in corso il secondo processo per omicidio colposo (sul 1 processo l'imprenditore è stato riconosciuto colpevole) sul quale nasce addirittura un **COMITATO a DIFESA DELL'IMPRENDITORE** e dove appaiono come capofila ex Sindaci (Claudio Ferrari, Giuliano Fantuzzi) questi insieme ad altri tre sono

stai chiamati a testimoniare per conto della difesa dei Sig.ri Ponti.i padroni della Cemental

Gli imputati pare diventino le vittime di una logica forcaiola !!! Nonostante le evidenze sul campo (11,3 f/cc nel 1976, 32 morti con incidenza 6,1 doppia).

Eppure in Italia registriamo 27-28000 morti di mesotelioma dati RENAM 1993-2016 circa 1600 annui che rimangono senza una risposta plausibile.

Purtroppo sono dati sottostimati perché la legge 257 che ha proibito l'utilizzo, l'estrazione il commercio di materiali contenenti amianto è solo del 1992. Lo Stato Italiano ha lasciato e accettato consapevolmente (il premio per l'asbestosi si paga dal 1943) che per circa 30 anni i lavoratori si ammalassero e morissero di tumore da amianto nei luoghi di lavoro.

Ora nonostante l'enorme debito morale, sociale ed economico ,direi incommensurabile, che lo Stato ha accumulato nei confronti di costoro ancora oggi registriamo un debito di giustizia enorme.

Perché accade tutto questo? A circa 20 anni dalla legge 257 del 92;perché l'indirizzo giurisprudenziale è mutato così radicalmente?

A mio avviso vi sono due elementi che hanno determinato questo stallo:

- 1) Il movimento che ha sostenuto la lotta delle vittime d'amianto non ha più i lavoratori dell'amianto e non è unitario;
- 2) I processi sono rimasti nei tribunali e non hanno attraversato le comunità e i luoghi della coscienza civile

Preferisco partire da Noi e dalle nostre responsabilità prima di parlare di altre responsabilità.

Il movimento nato a Casale M e poi esteso negli anni 70 e 80 ci hanno garantito l'approvazione di quella legge. Senza quel movimento la legg non ci sarebbe stata!!

Sono passati quarant'anni da quando ha avuto inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato), in Friuli Venezia-Giulia (a Monfalcone), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto, in EMILIA Romagna a RE IN PARTICOLARE) portarono alla

sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali. Si era estesa a Tutto il Paese la consapevolezza di cosa volesse dire lavorare a contatto con l'amianto

Era appena stato varato lo STATUTO DEI LAVORATORI con la Legge 300/70 e l'art. 9 dava un diritto forte d'azione sui temi della salute. Quegli anni costituiscono l'apice della sensibilità sindacale attorno i temi dell'ambiente di lavoro , della alienazione sul lavoro .

E' stata quella consapevolezza diffusa che ci ha consentito di avviare e sostenere le azioni legali. Per quasi venti anni si intentarono processi civili e penali, fino ad arrivare alla legge .La legge 27 marzo 1992, n.257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto». La madre di tutte le leggi che riguardano l'amianto e disattesa ancora oggi per alcune parti.

Un altro aspetto non secondario è che il movimento di opinione e d'azione iniziato a Casale Monferrato era unitario, oserei dire unico in tutto il paese. Quel movimento poteva avvalersi in tutti i luoghi dove si è lavorato amianto di opinion leader in carne ed ossa, vivi in grado di proiettare la loro drammatica esperienza oltre se stessi. La Romana Biasotti, Nicola Pondrano o Bruno Pesce non possono essere replicati artificialmente....ma oggi le fabbriche del cemento amianto non ci sono più, oggi rimangono grandi siti da bonificare (bagnoli) ma quel portato di dolore, di esperienza, di riscatto sociale è assai sopito.

Sopito anche nell'ambiente sindacale il tema della salute nei luoghi di lavoro dopo 15 anni di crescita ininterrotta e dopo la crisi planetaria che dal 2008 ci affligge. Non esiste un ombrello di tutela generale diffuso, la contrattazione sui temi della salute nei luoghi di lavoro è del tutto marginale e il lavoratore rimane solo nella gestione di un infortunio o di un evento ancora più grave come la malattia, soprattutto quando quella malattia non ti lascia speranza alcuna.

Quindi dobbiamo rimettere l'uomo al centro di ogni processo

lavorativo, riscopre il tema salute significa riacquistare capacità di controllo del progresso tecnico che non ha mai una sola via di sviluppo. (soprattutto oggi che siamo nel pieno della 4° rivoluzione industriale)

In questo quadro si può ricomporre l'azione sindacale anche sul tema amianto e bonifiche. Occorre costruire le condizioni per diventare davvero un'unico movimento che sta nelle aule dei tribunali a difendere chi ha subito ma sta anche nelle strade, nelle piazze per far vivere questi processi come un problema collettivo.

L'amianto non è mai un fatto privato anzi riguarda tutti noi, intere comunità oserei dire l'umanità perché esso costituisce una vera e propria Pandemia. solo che l'agente patogeno non è un batterio ma è il mercato. L'amianto non lo lavoriamo più, ma di questo pericoloso materiale ne abbiamo ancora miliardi di metri cubi sulle nostre teste.

La seconda parte di questa introduzione invece riguarda le sentenze nei processi di amianto

- 1) cosa ci si aspetta da una sentenza? Che sia proporzionata al crimine commesso e alla responsabilità di chi l'ha prodotto. In secondo luogo deve evitare che il crimine si ripeta insomma dovrebbe fare da deterrente.

In realtà le morti per amianto si ripetono in modo seriale si allargano ai mesoteliomi di natura ambientale mentre le sentenze di assoluzione negano alla radice il crimine e la responsabilità di chi lo ha commesso o favorito. Così non si regge, Non regge la giustizia, lo stato, Noi non reggiamo i familiari rinunciano alle cause penali.

- 2) La legge non è uguale per tutti !! Questa credo sia l'opinione più diffusa tra i familiari delle vittime dell'amianto ed è difficile spiegare che nello stesso ordinamento giuridico si possono avere sullo stesso tema penso al nesso causale e alla sua validazione scientifica sentenze contrastanti cioè di assoluzione o di condanna.

Negli ultimi anni quasi sempre di assoluzione. Ciò che era scontato fino al 2010 circa dove la maggior parte delle sentenze erano di condanna e sul nesso causale prevaleva la **dose cumulativa** e cioè

tutti i datori di lavoro che hanno provocato l'esposizione del lavoratore all'amianto anche dopo l'insorgere della malattia sono chiamati a risponderne perchè la latenza si riduce ed è assai probabile che la morte sopraggiunga prima nel tempo. Contro la tesi minoritaria sul piano scientifico la **dose killer** dove occorre dimostrare a 30 40 anni di distanza che l'insorgere della malattia che ha provocato la morte di quella persona è iniziato proprio in quel momento in cui era titolare quel signore

Oltre a ciò abbiamo conosciuto anche la messa a mercato delle opinioni scientifiche. Quando un imprenditore imputato può pagare una perizia di parte cifre da 700 mila euro anche l'affidabilità scientifica salta.

In un simile quadro è la stessa giustizia che perde credibilità e credo sia minacciata seriamente la fiducia dei cittadini nei confronti della legge.

Anche di una legge considerata suprema come la Costituzione ad esempio nell'art 3 recita : "**Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione** di sesso, di razza, di lingua , di religione , di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. **E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,** limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"

o come all'art 41 comma 2 che recita : "L'iniziativa economica privata è libera. **Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.** La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

E' necessario forse introdurre norme più cogenti sul tema della prescrizione sia nei reati di tipo ambientale sia nei reati che assumono la caratteristica di una strage che si ripete. Non sono in grado di dire se la modifica recente introdotta per i reati ambientali sia adeguata o se l'allungamento della prescrizione fatto sia sufficiente quando parliamo di amianto e di mesoteliomi. Ma il tema va posto.....

Sul tema perizie forse non basta predisporre un albo di esperti ma

forse occorre definire dei confini deontologici che riguardano anche il limite economico nel tipo di ingaggio.

Ma forse occorre anche riflettere su nuovi postulati giuridici che evitino il riprodursi in modo seriale dello stesso problema sul quale i giudici non si sentono più vincolati nonostante la maggioranza delle sentenze precedenti.

Allo stato attuale delle cose ogni tribunale ogni giudice è nei fatti libero di scegliere secondo la tesi che soggettivamente a loro appare più convincente.

La giustizia che i cittadini si aspettano non è quella della roulette russa e cioè se hai la fortuna di beccare il giudice giusto o meno

La sentenza rappresenta il percorso cognitivo che il giudice fa; è un ragionamento assai complesso e particolare nel quale ogni giudice entra con le proprie convinzioni morali, la propria personalità la propria filosofia penale a valutare nel profondo una cosa "ignota", i capi di imputazione. Questione sono altro che delle ipotesi, delle tesi che possono essere alla fine del procedimento confermate o respinte.

Per fare questo percorso vengono acquisite delle prove testimoniali, scientifiche o peritali. Di fatto non c'è alcuna prova che dia la certezza assoluta. La confessione può essere anche falsa ma può apparire attendibile, plausibile.

Ugualmente si potrebbe dire per la prova scientifica che non è la verità per la semplice ragione che costituisce solo un frammento del fatto.

Il nesso di causalità ad esempio su cui spesso si decidono le sorti dei processi d'amianto è solo una parte di una molteplicità di fatti e di elementi che costituiscono i capi di imputazione.

Per fare un esempio: Il comportamento più scellerato di un dirigente o di un imprenditore è sufficiente a determinare la colpa ma nulla pare contare sulla causa di morte di centinaia di lavoratori...Questi contesti non rendono altamente probabile il rischio...di morire d'amianto? Io penso di SI !!

Tutto ciò per dire che il giudice non può arrivare a una conclusione certa alla verità assoluta ma piuttosto come sostengono esperti in

psicologia giuridica (Locke) la sentenza si dispiega nel "crepuscolo delle probabilità".

E' per questa ragione che nel nostro ordinamento viene applicato il criterio chiamato "AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO". E Poiché LA LEGGE NON DEFINISCE COSA Può ESSERE RAGIONEVOLE LE SENTENZE SONO ALTAMENTE SOGGETTIVE E FONDATE SU DECISIONI PROBABILISTICHE.

Il punto è che le sentenze in particole quelle sul tema amianto e mesoteliomi abbiano un margine di errore ridottissimo. Insomma che la decisione sia altamente probabile e sia razionalmente e socialmente accettabile. In fondo se ci pensate si tratta proprio di negoziare la realtà.

Insieme quindi giuristi, avvocati, epidemiologi devono lavorare e porsi quell'obiettivo di ridurre il più possibile il margine d'errore.

" oltre ogni ragionevole dubbio"

Ed è appunto per questo che credo sia vitale porsi il tema del movimento e cioè far crescere nel paese un movimento di opinione forte , diffuso unitario che possa influenzare

E' con questo spirito che vorrei fosse vissuta la giornata odierna

Buon lavoro!!!

bibliografia dalla quale ho tratto diversi spunti di riflessione:

- _ - "Oltre ogni ragionevole dubbio. Decidere in tribunale" Laterza
Fiorella Giusberti, Luca Bensi, Raffaella Nori.**
- "L'arte del dubbio" Gianrico Carofiglio Sellerio Editore**
- "Testimone inconsapevole" Gianrico Carofiglio Sellerio Editore.**
- " Amianto e diritto penale. Il problema del nesso causale."
Dottorato in ricerca Stefano Zilullia**